



*Ministero
del Tesoro e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE IV

Roma, *1 febbraio 2008*

Ufficio I
Prot. n. *12212*
Rif. nota n. LG/006539 del 24/12/2007
All. 1

ABI
Via Piazza del Gesù, 49
00186 Roma

Oggetto: quesiti in materia di "conti e depositi dormienti" - D.P.R. 116/2007.

Con riferimento alla lettera, datata 24 dicembre 2007, con cui codesta associazione, al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. 266/05 (D.P.R. n. 116/07), ha esposto alcuni quesiti, si riportano nella scheda allegata le relative risposte.

IL DIRIGENTE GENERALE

CONTI E RAPPORTI DORMIENTI – DPR 22 giugno 2007, n. 116

Risposte ai quesiti ABI del 24.12.2007

1. Campo di applicazione del regolamento

A) **Depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazioni e gestioni patrimoniali.**

Come si evince dall'art. 2, lett. d), del DPR 116/2007 (di seguito DPR) rientrano nel campo di applicazione del regolamento i rapporti contrattuali di deposito di strumenti finanziari e gestioni patrimoniali, a prescindere dalla durata degli stessi strumenti.

B) **Conferma del cliente di voler mantenere in essere il rapporto.**

Ai fini della definizione di dormienza, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del DPR, si richiede che per 10 anni non sia stata effettuata alcuna "operazione o movimentazione" ad iniziativa del titolare del rapporto o di un suo delegato. La ratio della norma è quella di collegare la dormienza ad una situazione di inerzia del cliente, per cui interrompe la dormienza qualunque operazione o movimentazione capace di eliminare tale inerzia, purchè provenga dal titolare o da un suo delegato. Per cui interrompono, a titolo esemplificativo, la dormienza:

- comunicazione espressa all'intermediario di continuare il rapporto;
- comunicazioni di variazione di residenza;
- richiesta di carnet;
- richiesta di copia della documentazione bancaria;
- richiesta di aggiornamento contabile;

Non interrompono la dormienza: tutte le operazioni automatiche (rid ed altri pagamenti automatici) o le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (bonifici effettuati da un terzo).

C) **Saldo del rapporto.**

Per i libretti di deposito: il saldo è quello effettivo, risultante dalle scritture contabili della banca;

per i rapporti in valuta occorre distinguere, ai fini della conversione, la disciplina transitoria da quella ordinaria:

- in via transitoria: la data di entrata in vigore del DPR;
- in via ordinaria: la data di scadenza dei 10 anni.

Per la valutazione degli strumenti finanziari non quotati: secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi rimborso anticipato.

D) **Libretti di deposito soggetti a vincoli di scadenza.**

Per i libretti soggetti a vincolo di scadenza si applicano le ordinarie regole: obbligo di comunicazione decorsi 10 anni dall'ultima movimentazione.

Quando il libretto è custodito nell'ambito di un dossier titoli è sufficiente che la movimentazione riguardi il dossier titoli.

E) **Depositi soggetti a rinnovo tacito.**

Anche in questo si applicano le regole ordinarie: obbligo di comunicazione decorsi 10 anni dall'ultima movimentazione.

F) **Altre tipologie di deposito.**

Per cauzioni, garanzie e pignoramenti, stante l'indisponibilità assoluta della somma da parte del titolare, il termine di 10 anni decorre solo dalla data di libera disponibilità. Per i depositi ex art. 8 legge 386/1990 e per l'usufrutto si applica la normativa fondi dormienti.

G) Unitarietà del rapporto con il cliente.

È sufficiente che lo stesso cliente movimenti anche uno solo dei rapporti con la stessa banca. Nel caso di più rapporti alcuni dei quali cointestati, la mancata movimentazione dei conti individualmente intestati ne comporta l'assoggettamento alla disciplina del DPR.

H) Varie.

La disciplina del DPR si applica alle persone giuridiche. Non si applica alle P.A..

2. Obblighi dell'intermediario

A) Cliente deceduto o trasferito.

In ogni caso si applica la disciplina ordinaria: attendere termine 180 giorni.

B) Concentrazione temporale degli adempimenti.

Si ritiene possibile una concentrazione temporale degli adempimenti.

C) Avviso per i rapporti al portatore.

La risposta è positiva per tutti i quesiti posti.

D) Versamento al Fondo delle disponibilità relative ai rapporti dormienti.

Se sono intervenute rivendicazioni all'intermediario da parte del cliente, le somme relative a tali rapporti non vanno riversate al Fondo dandone comunicazione cumulativa al Fondo.

Per quanto riguarda l'addebito degli oneri derivanti dalla pubblicazione dell'elenco su un quotidiano, si ritiene possibile sottrarre l'importo di tali oneri dalla somma complessiva che va riversata al Fondo.

dot. Russo

Roma
24 dicembre 2007
Prot. LG/006539

Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Via XX Settembre, 97

00187 Roma

187139

Conti e rapporti dormienti – DPR n. 116/2007 - Quesiti

Il DPR 22 giugno 2007 n. 116 contiene il Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre n. 266 in materia di depositi dormienti.

Tale Regolamento prevede specifici adempimenti per gli intermediari con riguardo sia alle comunicazioni da effettuare ai titolari dei depositi dormienti sia alla devoluzione al Fondo dei beni relativi ai predetti depositi.

Nell'ottica di acquisire chiarimenti relativamente ad alcuni aspetti applicativi della materia, è stato predisposto un elenco di quesiti, alcuni dei quali già emersi nell'incontro del 17 ottobre scorso, su cui si chiede di conoscere il parere di codesto Ministero (cfr. allegato).

Si resta a disposizione per ogni occorrenza in materia e, con l'occasione, si inviano distinti saluti.

Enrico Granata
Enrico Granata
Direttore Centrale
Responsabile dell'Area Normativa

Codice Attività: LG 5055

ALLEGATO

CONTI E RAPPORTI DORMIENTI

DPR 22 giugno 2007 n. 116

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, legge n. 266/2005

QUESITI

1. Campo di applicazione del Regolamento

L'art. 1, lettera b), del Regolamento definisce "dormienti" i rapporti contrattuali (tra cui depositi di somme di danaro e di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario non specificamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

Ciò posto, in merito a tale disciplina emergono alcuni quesiti che di seguito si riportano.

A) Depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e gestioni patrimoniali

Nel deposito titoli potrebbero essere stati inseriti esclusivamente strumenti finanziari a lunga scadenza (è il caso del BTP, a scadenza anche trentennale) ovvero strumenti finanziari non soggetti a scadenza, quali i titoli di partecipazione in società (ad esempio, per azioni). Si chiede se il mancato compimento di operazioni o movimentazioni per un periodo superiore a 10 anni comporti di per sé che il rapporto di deposito vada considerato come "dormiente". La questione si pone in termini analoghi anche per le gestioni patrimoniali relative a strumenti finanziari con scadenza superiore a 10 anni.

B) Conferma del cliente di voler mantenere in essere il rapporto

L'art. 3 del Regolamento prevede che "il rapporto non si estingue se, entro il periodo di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi". Ci si chiede se, al fine di evitare tale estinzione, il cliente debba compiere necessariamente operazioni o movimentazioni del rapporto, ovvero se possa ritenersi sufficiente che il cliente si attivi, ad esempio comunicando per iscritto all'intermediario la sua volontà di proseguire nel rapporto, oppure compia atti sostanzialmente equivalenti (quali la richiesta di un blocchetto di assegni ovvero la comunicazione alla banca della variazione del proprio domicilio) o, nel caso di libretto di deposito, si presenti a sportello richiedendo l'aggiornamento del saldo contabile.

Inoltre, ci si domanda se: 1) possa ritenersi non dormiente il rapporto per il quale il titolare abbia richiesto copia della documentazione relativa a singole operazioni; 2) i bonifici effettuati da un terzo non specificamente delegato ad operare sul conto corrente, ovvero il periodico addebito automatico (per disposizioni RID, pagamento utenze, ecc.) del conto corrente sulla base dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dal titolare del rapporto, siano in grado di bloccare la dormienza del rapporto; 3) possa assumere rilievo,

sempre al fine di bloccare tale dormienza, la richiesta di un blocchetto di assegni o la comunicazione della variazione del proprio domicilio; 4) relativamente ad un libretto o certificato di deposito, interrompa il decorso del periodo di dormienza la presentazione alla banca di copia della denuncia di smarrimento/sottrazione oppure della domanda di ammortamento.

C) Saldo del rapporto

Dal campo di applicazione del Regolamento sono esclusi i rapporti il cui valore non superi i 100 euro (art. 2, comma 2). Per il libretto di deposito il saldo contabile potrebbe non corrispondere a quello indicato sul libretto medesimo, nel caso in cui non sia stato possibile aggiornare quest'ultimo perché il cliente è da tempo che non si presenta allo sportello. In tal caso qual è il saldo da prendere a riferimento? Inoltre, nel caso di rapporti in valuta si tratta di stabilire a quale data fissare il cambio per verificare se il rapporto rientra nel campo di operatività della norma in parola. Relativamente al caso di deposito titoli in cui sono inseriti strumenti finanziari non quotati ci si chiede come deve essere calcolato il valore di tali strumenti al fine di verificare il superamento della predetta soglia di 100 euro (anche in relazione al fatto che detti strumenti potrebbero essere stati emessi da società cessate/in default).

D) Libretti di deposito soggetti a vincolo di scadenza

Nel caso di libretto di risparmio vincolato viene riconosciuta al deposito una remunerazione superiore proprio in ragione del vincolo apposto; eventuali prelievi dal deposito prima della scadenza del vincolo subiscono una penalizzazione in termini di remunerazione proprio per il mancato rispetto del vincolo di mantenere il deposito per il periodo previsto. Nel caso in esame occorre chiarire quale sia il momento in cui inizia a decorrere il periodo di dormienza. Inoltre, qualora il libretto sia custodito dalla banca nell'ambito di un dossier titoli ci si chiede se, ai fini dell'interruzione della dormienza del libretto, si debba tenere conto soltanto delle operazioni compiute sul libretto o si possa tenere conto anche delle operazioni compiute sul predetto dossier.

E) Depositi soggetti a rinnovo tacito

Alcune tipologie di prodotti finanziari prevedono contrattualmente il rinnovo automatico del vincolo a scadenza (certificati di deposito vincolati, conti correnti vincolati, ecc.), con clausola soggetta a specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. Fermo restando che il cliente è libero di non rinnovare il vincolo cui è soggetto il deposito nei termini contrattualmente previsti, occorre tenere presente che in caso di silenzio del titolare il rinnovo del vincolo si produce automaticamente. Si pone quindi il problema di stabilire da quando inizia a decorrere il termine ai fini della dormienza.

F) Altre tipologie di deposito

Ci si chiede da quale momento inizia a decorrere il periodo di dormienza anche per le seguenti tipologie di rapporti: 1) libretto al portatore utilizzato per fornire cauzione nei contratti di affitto (art. 11, legge n. 392/1978,); 2) rapporti costituiti a garanzia (anche di obbligazioni future), ovvero oggetto di pignoramento; 3) depositi ex art. 8 legge n. 386/1990 sulla disciplina

sanzionatoria degli assegni bancari; 4) conti correnti movimentati con addebiti/accrediti automatici. Con riferimento poi ai rapporti sui quali sia presente un vincolo (diverso da una garanzia) a favore di terzi (ad esempio, usufrutto), è da domandarsi se l'esistenza del vincolo possa essere di ostacolo al decorso del periodo di dormienza.

G) Unitarietà del rapporto con il cliente

Nel caso in cui il cliente sia titolare di più rapporti (libretto di deposito, conto corrente, dossier titoli) e solo alcuni di essi risultino movimentati nel predetto periodo di 10 anni, ci si chiede se i rapporti non movimentati siano da considerarsi comunque dormienti. Inoltre, ci si chiede come considerare i casi di contestazione quando la singola persona fisica è titolare esclusiva di rapporti dormienti e contestataria con altri soggetti di rapporti attivi.

H) Varie

Occorre chiarire se la disciplina in parola sia applicabile: 1) solo alle persone fisiche o riguarda ogni soggetto titolare dei rapporti in parola, tra i quali le società e gli Enti o Amministrazioni pubbliche; 2) ai depositi accessi per esigenze legate alle procedure esecutive (sia individuali sia concorsuali); 3) agli importi giacenti su evidenze tecniche dell'intermediario stesso a cui peraltro non corrispondono rapporti intestati al cliente (ad esempio, somme a disposizione per qualsiasi motivo). Ci si domanda inoltre se, con riferimento ai rapporti cointestati, la nomina del delegato debba essere effettuata da tutti i contestatari o sia sufficiente che la predetta nomina sia sottoscritta da uno solo di questi. Si chiede se il significato della frase "restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti" (contenuta nell'art. 3 del Regolamento) si riferisce al mantenimento del diritto del depositante sulle somme affluite al Fondo fino al compimento dell'ordinario termine di prescrizione.

2. Obblighi dell'intermediario

A) Cliente deceduto o trasferito

Nel caso in cui la comunicazione inviata al cliente ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sia ritornata alla banca mittente con dicitura "destinatario deceduto", "trasferito", ovvero con quella di "indirizzo sconosciuto", la banca deve comunque attendere il decorso del termine di 180 giorni previsto dalla medesima disposizione? E' necessario inoltre chiarire quale debba essere il comportamento che l'intermediario deve tenere nel caso in cui tale comunicazione ritorni con motivazione "compiuta giacenza".

B) Concentrazione temporale degli adempimenti

Per i conti e rapporti divenuti dormienti dalla data di entrata in vigore del Regolamento (17 agosto 2007) non è prevista una concentrazione temporale degli adempimenti, a differenza di quanto stabilito nell'art. 7 per i rapporti già dormienti alla predetta data. Ci si deve chiedere se anche nel caso in

argomento l'intermediario possa provvedere concentrando temporalmente gli adempimenti stessi.

C) Avviso per i rapporti al portatore

Come indicato nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007, per i depositi al portatore la banca provvede ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 3 DPR n. 116/2007 utilizzando le modalità e gli strumenti informativi di cui dispone, in particolare l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico e l'utilizzo del suo sito Internet. A tal fine ci si chiede se, per garantire l'individuazione del rapporto in questione da parte dell'avente diritto, sia sufficiente indicare gli estremi identificativi del rapporto in possesso della banca (ad esempio, numero identificativo del libretto) e se tali dati vanno utilizzati anche per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 4.

In merito ai predetti rapporti ci si domanda se la linea di condotta di seguito descritta possa ritenersi adeguata: 1) in tutte le filiali della banca viene esposto un avviso che informa la clientela in termini generali del contenuto della normativa. Lo stesso avviso è pubblicato sul sito Internet della banca; 2) con cadenza periodica (ad esempio, quindicinale/mensile) viene predisposto un elenco dei depositi al portatore divenuti dormienti durante il periodo di riferimento. L'elenco indica la banca emittente (che potrà essere un soggetto nel frattempo estinto a seguito di vicende societarie), il tipo di deposito (libretto di risparmio, certificato di deposito) ed il suo numero identificativo; 3) gli elenchi via via redatti sono numerati progressivamente e sul frontespizio di ciascun elenco è indicato il periodo cui esso si riferisce (ad esempio: "*Depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo dal ... al ... del ... mese ... ed ... anno ...*"), nonché la data di scadenza del termine di 180 giorni di cui all'art. 3 del Regolamento (considerando quale data di decorrenza di tale termine la data di predisposizione dell'elenco, data che coincide con il giorno di messa a disposizione presso le filiali e sul sito Internet); 4) l'elenco di cui ai punti precedenti è messo a disposizione della clientela presso tutte le filiali della banca ed inoltre viene pubblicato anche sul sito Internet della medesima banca.

D) Versamento al Fondo delle disponibilità relative ai rapporti dormienti

E' da chiedersi in materia se l'intermediario può provvedere (ex art. 4, comma 3, del Regolamento) a riversare al Fondo le somme e gli altri valori pertinenti ai depositi per i quali l'intermediario stesso abbia, entro il precedente 31 marzo, effettuato il relativo avviso cumulativo (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento stesso), anche se - successivamente alla predetta pubblicazione dell'avviso - siano pervenute rivendicazioni all'intermediario stesso da parte dell'avente diritto del rapporto.

E' inoltre opportuno chiarire se sia possibile addebitare gli oneri derivanti dalla pubblicazione dell'elenco su un quotidiano a diffusione nazionale (art. 4, comma 2) mediante addebito in egual misura a carico di ciascun rapporto

inserito nell'elenco ovvero se sia possibile sottrarre l'importo di tali oneri dalla somma complessiva che va riversata al Fondo.

Quelli dpr 116 2007

CONTI E RAPPORTI DORMIENTI – DPR 22 giugno 2007, n. 116

Risposte ai quesiti ABI del 24.12.2007

1. Campo di applicazione del regolamento

A) Depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazioni e gestioni patrimoniali.

Come si evince dall'art. 2, lett. d), del DPR 116/2007 (di seguito DPR) rientrano nel campo di applicazione del regolamento i rapporti contrattuali di deposito di strumenti finanziari e gestioni patrimoniali, a prescindere dalla durata degli stessi strumenti.

B) Conferma del cliente di voler mantenere in essere il rapporto.

Ai fini della definizione di dormienza, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del DPR, si richiede che per 10 anni non sia stata effettuata alcuna "operazione o movimentazione" ad iniziativa del titolare del rapporto o di un suo delegato. La ratio della norma è quella di collegare la dormienza ad una situazione di inerzia del cliente, per cui interrompe la dormienza qualunque operazione o movimentazione capace di eliminare tale inerzia, purchè provenga dal titolare o da un suo delegato. Per cui interrompono, a titolo esemplificativo, la dormienza:

- comunicazione espressa all'intermediario di continuare il rapporto;
- comunicazioni di variazione di residenza;
- richiesta di carnet;
- richiesta di copia della documentazione bancaria;
- richiesta di aggiornamento contabile;

Non interrompono la dormienza: tutte le operazioni automatiche (rid ed altri pagamenti automatici) o le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (bonifici effettuati da un terzo).

C) Saldo del rapporto.

Per i libretti di deposito: il saldo è quello effettivo, risultante dalle scritture contabili della banca;

per i rapporti in valuta occorre distinguere, ai fini della conversione, la disciplina transitoria da quella ordinaria:

- in via transitoria: la data di entrata in vigore del DPR;
- in via ordinaria: la data di scadenza dei 10 anni.

Per la valutazione degli strumenti finanziari non quotati: secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi rimborso anticipato.

D) Libretti di deposito soggetti a vincoli di scadenza.

Per i libretti soggetti a vincolo di scadenza si applicano le ordinarie regole: obbligo di comunicazione decorsi 10 anni dall'ultima movimentazione.

Quando il libretto è custodito nell'ambito di un dossier titoli è sufficiente che la movimentazione riguardi il dossier titoli.

E) Depositi soggetti a rinnovo tacito.

Anche in questo si applicano le regole ordinarie: obbligo di comunicazione decorsi 10 anni dall'ultima movimentazione.

F) Altre tipologie di deposito.

Per cauzioni, garanzie e pignoramenti, stante l'indisponibilità assoluta della somma da parte del titolare, il termine di 10 anni decorre solo dalla data di libera disponibilità. Per i depositi ex art. 8 legge 386/1990 e per l'usufrutto si applica la normativa fondi dormienti.

- G) **Unitarietà del rapporto con il cliente.**
È sufficiente che lo stesso cliente movimenti anche uno solo dei rapporti con la stessa banca. Nel caso di più rapporti alcuni dei quali cointestati, la mancata movimentazione dei conti individualmente intestati ne comporta l'assoggettamento alla disciplina del DPR.
- H) **Varie.**
La disciplina del DPR si applica alle persone giuridiche. Non si applica alle P.A.

2. **Obblighi dell'intermediario**

- A) **Cliente deceduto e trasferito.**
In ogni caso si applica la disciplina ordinaria: attendere termine 180 giorni.
- B) **Concentrazione temporale degli adempimenti.**
Si ritiene possibile una concentrazione temporale degli adempimenti.
- C) **Avviso per i rapporti al portatore.**
La risposta è positiva per tutti i quantitativi postati.
- D) **Veramente al Fondo delle disponibilità relative ai rapporti derivanti.**
Se sono intervenute disposizioni all'intermediario da parte del cliente, le somme relative a tali rapporti non vanno riversate al Fondo dandone comunicazione cumulativa al Fondo.
Per quanto riguarda l'addebito degli oneri derivanti dalla pubblicazione dell'elenco su un quotidiano, si ritiene possibile sottrarre l'importo di tali oneri dalla somma complessiva che va riversata al Fondo.